Istituto Comprensivo n. 5 "Luigi Coletti"
Via Abruzzo, 1 – 31100 TREVISO - Tel. 0422 230913 C.F. 94136070268 – C.U. UF039K
www.comprensivo5colettitv.edu.it - tvic874009@istruzione.it – tvic874009@pec.istruzione.it

Regolamento dell'Organo di Garanzia

Ai sensi di quanto previsto dal DPR n. 235 del 21 novembre 2007, Regolamento che apporta modifiche e integrazioni al DPR n. 249 del 24 giugno 1998 concernente lo Statuto delle studentesse e degli studenti e, viste le precisazioni contenute nella nota Ministeriale MIUR n. 3602 del 31 luglio 2008,

il Consiglio di Istituto delibera

le seguenti norme che regolano la composizione e il funzionamento dell'Organo di Garanzia presente nell'Istituto comprensivo n. 5 "Luigi Coletti":

1. L'Organo di Garanzia interno alla scuola ha la funzione di
   a) prevenire ed affrontare problemi e conflitti che possano insorgere nel rapporto tra studenti ed insegnanti in merito all'applicazione dello Statuto e del Regolamento di disciplina, ed avviarli a soluzione;
   b) esaminare i ricorsi presentati dai Genitori degli studenti o di chi esercita la responsabilità genitoriale in seguito all'irrogazione di una sanzione disciplinare a norma del Regolamento di disciplina;

2. L'Organo di Garanzia interno alla scuola è così composto:
   - Dirigente scolastico, che lo presiede;
   - n. 2 genitori membri effettivi e 2 supplenti nominati dal Consiglio d'Istituto;
   - n. 2 docenti membri effettivi e 2 docenti supplenti nominati dal Consiglio di Istituto, su designazione del Collegio dei docenti, di cui uno svolge, a rotazione, il compito di segretario verbalizzante.

3. I due membri supplenti per la componente dei genitori subentrano ai membri effettivi in caso di assenza degli stessi o decadenza dall'incarico o incompatibilità, qualora un membro sia genitore dell'alunno sanzionato. Nel caso in cui il docente, membro dell'Organo di Garanzia, faccia parte del Consiglio di classe che ha irrogato la sanzione, lo stesso sarà sostituito dal docente supplente.

4. L'Organo di Garanzia dura in carica tre anni. Il suo rinnovo avviene alla scadenza e ogni qualvolta i suoi membri perdano il diritto a farne parte e non siano sostituibili dai membri supplenti.

5. Contro le decisioni in materia disciplinare è ammesso ricorso scritto da parte dei genitori all'Organo di Garanzia entro 15 giorni dalla comunicazione dall'irrogazione del provvedimento disciplinare.

6. L'Organo di Garanzia si riunisce, dietro formale convocazione da parte del Dirigente scolastico, ogniqualvolta sia necessario decidere sulle sanzioni irrogate dagli organi competenti della scuola a seguito di impugnazione dei genitori. La convocazione dell'Organo di Garanzia avverrà con un preavviso minimo di un giorno.

7. Le decisioni in merito alle impugnazioni devono essere assunte dall'Organo di Garanzia entro i dieci giorni successivi alla data di presentazione dell'istanza da parte dei genitori.

8. Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza del Dirigente scolastico, quella di un genitore e di un rappresentante della componente docenti.

9. Non è possibile, per i membri dell'Organo di Garanzia, astenersi dalla votazione.

10. Le decisioni sono assunte a maggioranza. In caso di parità di voto, prevale quello espresso dal Dirigente scolastico.

11. Le decisioni dell'Organo di Garanzia sono emanate per iscritto e notificate, in modo riservato, alle persone interessate entro i cinque giorni successivi alla delibera.

12. Il Dirigente scolastico, per garantire il funzionamento dell'Organo di Garanzia, predispone e sottopone allo stesso, con gli omissis necessari per la normativa sulla privacy, tutta la documentazione necessaria per mettere al corrente i membri di quanto accaduto e contestato, acquisendo eventualmente, in via preventiva, anche in forma riservata, le dichiarazioni dei docenti e quella degli alunni.

13. Nel caso in cui l'Organo di Garanzia, esaminata la documentazione prodotta dai genitori e dal Dirigente scolastico, decida la non pertinenza della sanzione, il provvedimento sarà immediatamente revocato, con comunicazione scritta alla famiglia dell'alunno e al Consiglio di Classe interessato. Contemporaneamente gli atti emessi e ratificanti il provvedimento disciplinare saranno annullati.

14. Nel caso in cui l'Organo di Garanzia ritenga la sanzione giustificata, ne darà comunque comunicazione ai genitori che l'hanno impugnata.

15. Ogni decisione dell'Organo di Garanzia è verbalizzata e le decisioni assunte con le relative motivazioni sono messe per iscritto e firmate da tutti i componenti dell'Organo stesso.

16. L'Organo di Garanzia può essere anche chiamato ad esprimersi su eventuali conflitti sorti all'interno della scuola in merito all'applicazione del Regolamento di Disciplina.

17.Il presente Regolamento dell'Organo di Garanzia integra, con efficacia immediata, il regolamento vigente all'interno dell'Istituto comprensivo n. 5 "Coletti" di Treviso e viene immediatamente pubblicato.

Consiglio di Istituto, delibera n. 53 del 22 dicembre 2022